



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 85 Del 25-06-2018

Oggetto: Approvazione bozza Regolamento sulla gestione del sistema di videosorveglianza e proposta al Consiglio Comunale

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 12:25, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunito l'Organo deliberante la GIUNTA COMUNALE.

Proceduto all'appello nominale risultano:

PETRUCCI ALEANDRO	SINDACO	P
FRANCHI MICHELE	VICE SINDACO	P
ONESI SANDRO	ASSESSORE	A

Totali componenti n.3 presenti n. 2 assenti n. 1.

Presiede il sig. PETRUCCI ALEANDRO in qualità di SINDACO, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Assiste quale segretario la Dr.ssa Camastra Serafina.

Oggetto: Approvazione bozza Regolamento sulla gestione del sistema di videosorveglianza e proposta al Consiglio Comunale

Alla Giunta Comunale

Premesso che:

- Il Comune di Arquata del Tronto intende investire nella videosorveglianza per attuare un controllo diffuso del territorio comunale, nonché prevenire e combattere i recenti fenomeni di illegalità.
- Il Comune di Arquata del Tronto intende implementare il sistema di videosorveglianza installando sia telecamere OCR, specifiche per il rilievo delle targhe dei veicoli, sia quelle finalizzate al controllo generico del territorio individuando, di concerto con il Comando della Compagnia Carabinieri, del Commissariato e della Polizia Municipale, le zone ove prevedere tali ampliamenti.
- Nell'ambito della videosorveglianza in data 20.02.2017 è stato approvato il decreto legge n. 14, poi convertito con modificazioni dalla legge 18.04.2017 n. 48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"; l'art. 5 del citato testo regolamenta i "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco ed indica gli obiettivi di prevenzione e contrasto della criminalità anche attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza.
- l'art. 5 al comma 2-ter prevede un finanziamento nel triennio 2017-2019 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza per 37 milioni di euro.
- è volontà di questa Amministrazione rafforzare la prevenzione ed il contrasto ad ogni forma di illegalità presente nel territorio comunale, soprattutto per quanto riguarda i furti nelle abitazioni che tanto allarme generano nella popolazione e pertanto aderire al patto sicurezza che costituisce conditio sine qua non per la partecipazione al bando per il finanziamento pubblico.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 13/06/2018 ad oggetto "Approvazione patto per l'attuazione della sicurezza urbana" con il quale si deliberava tra l'altro di:

- 1) approvare il Patto per l'attuazione della sicurezza urbana allegato quale parte integrante della presente delibera;
- 2) autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del citato documento;
- 3) impegnare l'Amministrazione Comunale a prevedere in bilancio a finanziamento ottenuto la quota parte a carico dell'Ente nella misura del 50% del finanziamento richiesto;
- 4) incaricare il Responsabile del servizio Geom. Mauro Fiori alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti previsti dal decreto in data 31 gennaio 2018 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.57 del 9 marzo 2018, con il quale sono definite le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento.

Richiamata la determina del responsabile del servizio territorio e ambiente n. 90 del 19/06/2018 "Affidamento del servizio tecnico inerente il progetto fattibilità tecnico economica, compresa la relativa coordinazione della sicurezza in fase di progettazione del seguente intervento "IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE- IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI STIMATO IN EURO 77.000,00";

Dato atto che in data 26 giugno 2018 veniva sottoscritto tra la Prefettura di Ascoli Piceno e il Comune di Arquata del Tronto il patto per l'attuazione della sicurezza urbana;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della bozza e proposta di regolamento comunale sulla gestione del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale allegato al presente atto quale parte integrante sostanziale alla lett. a), che deve essere approvato dal Consiglio Comunale nella prossima seduta utile;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio sopra riportato;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e, pertanto, di poter deliberare sulla proposta presentata.

VISTO che la stessa deliberazione riporta il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del Servizio interessato, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Comunale;

VISTO che non necessita il visto contabile dato che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Ai sensi dell'Art. 48 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

Con voti unanimi, resi ed accertati in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare la bozza e proposta di regolamento comunale sulla gestione del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale allegato al presente atto quale parte integrante sostanziale alla lett. A), che deve essere approvato dal Consiglio Comunale nella prossima seduta utile;
- 2) di incaricare il Responsabile del servizio Geom. Mauro Fiori alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti.

La presente deliberazione, stante l'urgenza di dare attuazione agli adempimenti in essa contenuti, con separata e successiva votazione unanime, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ARQUATA DEL TRONTO

Indice

Art. 1 Premessa

Art. 2 Principi generali Art.

3 Definizioni

Art. 4 Ambito di applicazione Art.

5 Informativa

Art. 6 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art. 7 Notificazione

Art. 8 Responsabile ed incaricati del trattamento Art.

9 Trattamento e conservazione dei dati

Art. 10 Modalità di raccolta dei dati

Art. 11 Obblighi degli operatori

Art. 12 Diritti dell'interessato Art.

13 Sicurezza dei dati

Art. 14 Cessazione del trattamento dei dati

Art. 15 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

Art. 16 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 17 Comunicazione

Art. 18 Tutela

Art. 19 Provvedimenti Attuativi

Art. 20 Norma di rinvio.

Art. 21 Pubblicità del Regolamento

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Arquata del Tronto nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Nel rispetto delle attribuzioni fondamentali, previste dalla normativa vigente, il Comune di Arquata del Tronto si propone di migliorare la qualità della vita delle persone che vivono e lavorano nel territorio comunale mediante attività finalizzate all'innalzamento degli standard di sicurezza.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del “**CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**”.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come

misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di video sorveglianza;
- d) per “titolare”, il Comune di Arquata del Tronto, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

- k) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Arquata del Tronto da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata,.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo.

Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza Iniziative coordinate di controllo del territorio

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Arquata del Tronto dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per fini di sicurezza e tutela dell'ordine pubblico e monitorare, sempre per fini di sicurezza e tutela dell'ordine pubblico, alcune frazioni del Comune e precisamente:

1. Frazione Trisungo
2. Frazione Vezzano
3. Frazione Borgo
4. Frazione Pretare
5. Frazione Pescara
6. Frazione Piedilama
7. Frazione Forca di Presta
8. Frazione Spelonga
9. Frazione Faete
10. Frazione Capodacqua

11. Frazione Colle
12. Arquata Capoluogo

- 3.L'attivazione di tali sistemi di videosorveglianza è stata finalizzata alla prevenzione ed alla repressione di fatti criminosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi in luoghi pubblici o aperti al pubblico e tutelare la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 6 del D.L. 11 del 23/02/2009 convertito con la Legge 38 del 23/04/2009 e al fine di concorrere, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione della Sicurezza Integrata per il benessere delle comunità (Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017 insieme alla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48).
- 4.Le finalità che concretamente vengono perseguite verranno specificate con provvedimento attuativo della Giunta Comunale.
- 5.Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti o eventuali mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

CAPO II

TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO NOTIFICAZIONE E RACCOLTA DEI DATI

Art. 7 – Notificazione

1. Il Sindaco del Comune di Arquata del Tronto, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice e nomina i responsabili del trattamento.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità garante per la protezione dei dati personali per la verifica preliminare laddove necessario in base allo sviluppo e implementazione del sistema di video sorveglianza.

Art. 8 – Responsabile ed incaricati del trattamento

- 1.Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
- 2.Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delleregistrazioni.

3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative regolamentari.

5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con taliscopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

e) conservati per un periodo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione nel caso in cui gli impianti di videosorveglianza siano posizionati per la tutela della sicurezza urbana salvo ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni del D.L. 11 del 23/02/2009 convertito con Legge 38 del 23/04/2009 o di altre specifiche normative.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 10 – Modalità di raccolta dei dati e delle immagini

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza degli incroci, piazze, viali, aree pubbliche, immobili di proprietà comunale e loro adiacenze ubicati nel territorio comunale.

2. I sistemi di telecamere installate consentono anche la videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono riprendere staticamente un luogo.

3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti e Archiviati su NVR (Network Video Recorder) all'interno di un locale nella sede del Comune di Arquata del Tronto.

4. La registrazione delle immagini è consentita con le seguenti modalità:
videosorveglianza esterna in corrispondenza delle frazioni comunali precedentemente indicate, degli edifici di proprietà comunale e sue adiacenze, o altri luoghi pubblici preventivamente individuati limitatamente alla raccolta di dati per la tutela del patrimonio comunale o per la tutela dal rischio di atti vandalici.
5. L'utilizzo delle telecamere è consentito per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche, negli edifici comunali e sue adiacenze.
6. Le immagini video registrate sono conservate per il periodo indicato all'art.9, comma 1, lettera d) ed e). Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati. I dati registrati possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità e per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento.
7. I dati raccolti ai fini della sicurezza e tutela del patrimonio non potranno essere in ogni caso utilizzati per finalità diverse, fatte salve le esigenze di polizia giudiziaria o di giustizia.

Art. 11- Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
- 2.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

CAPO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

DELIBERA DI GIUNTA n. 85 del 25-06-2018 - pag. 10 - COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, PEC al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - Sicurezza dei dati

8. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 6. su NVR(NetworkVideoRecorder)sito all'interno di un locale nella sede del Comune di Arquata del Tronto al quale può accedere il solo personale autorizzato tramite delle credenziali di accesso.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa di un trattamento, i dati personali sono:
- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.
- d) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente

normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e ss.mm.ii., ed in osservanza a quanto stabilito dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali e ss.mm.ii.

Art. 17 - Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva del Garante.

2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali e ss.mm.ii.

CAPO V NORME

FINALI

Art. 19 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, le finalità della sorveglianza nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 20 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Provvedimento in materia di videosorveglianza 08 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. 99 del 29/04/2010 e ss.mm.ii. approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 21 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata all'albo pretorio on line accessibile dal sito internet del Comune.

Oggetto: **Approvazione bozza Regolamento sulla gestione del sistema di videosorveglianza e proposta al Consiglio Comunale**

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs.18/08/2000 n.267:

Arquata del Tronto, 25/06/2018

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente
Geom. Mauro Fiori

Arquata del Tronto, 25/06/2018

Parere di regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Sassù

Arquata del Tronto, 25/06/2018

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serafina Camastra

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to PETRUCCI ALEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Camastra Serafina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- [] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 27-06-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- [] E' stata comunicata con lettera n. 6386 in data 27-06-2018 ai Signori Capigruppo consiliari;
- [] E' stata comunicata al Signor Prefetto con lettera n. del ai sensi dell'Art.135 c.2, D.Lgs n. 267/2000.
- [] E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

timbro

Dott. Villonio Tommaso Daniele

Petrucci Martina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[] E' immediatamente esecutiva il giorno

[] E' divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.

[] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 27-06-2018 al
12-07-2018

E' copia conforme all'originale.

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

F.to Dott.Villonio Tommaso Daniele

F.to Petrucci Martina

NOTE